



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2

Via Mons. F. Rodolfi, 100 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424.566422 - 566780 - Fax: 0424.569134
E-mail: VIIC88200G@istruzione.it - VIIC88200G@pec.istruzione.it
sito: www.ic2bassano.edu.it - C.F.91038230248



REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Premessa

La Scuola Secondaria di Primo Grado è formativa dell'uomo e del cittadino nel suo tempo e nel suo ambiente. Il comportamento è parte essenziale del graduale processo formativo. Ogni norma, che lo regola, va intesa e osservata come esercizio educante alla vera libertà, alla serena e rispettosa convivenza e alla maturazione globale. Il presente regolamento contiene le norme ritenute utili a tutelare a scuola salute, sicurezza e benessere di tutti gli alunni. I provvedimenti disciplinari individuati hanno esclusiva finalità educativa.

ART. 1 – orari e inizio delle lezioni

L'accesso alla scuola avviene esclusivamente dal cortile ovest. L'accesso alla scuola dal cortile nord è possibile per comprovate necessità, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica. L'accesso al cortile interno della scuola è consentito a partire dalle ore 07.55. La sorveglianza nel cortile è a cura dei collaboratori scolastici.

Ore 07.55 - 08.00 gli alunni si portano direttamente in classe senza sostare nei cortili della scuola.

In classe vi sarà il docente della prima ora ad accogliere gli alunni. Le classi devono trovarsi in aula alle ore 08.00 per l'inizio delle lezioni (secondo campanello).

Orario

08.00 – 09.00 Prima ora

09.00 – 09.55 Seconda ora

09.55 – 10.50 Terza ora

10.50 – 11.05 Primo intervallo

11.05 – 12.05 Quarta ora

12.05 – 13.00 Quinta ora

13.00 – 13.05 Secondo intervallo per le classi a settimana corta

13.05 – 14.00 Sesta ora per le classi a settimana corta

ART. 2 – ingresso a scuola in caso di cattivo tempo – ingresso anticipato

In caso di particolari condizioni meteorologiche, la Dirigente Scolastica può disporre l'ingresso anticipato a partire dalle ore 7.45. In tale caso, gli alunni si portano direttamente in classe senza sostare nei cortili o nei corridoi della scuola, osservando un comportamento corretto. Dalle 7.45 alle 7.55 la sorveglianza viene effettuata dal personale ATA.

Esigenze particolari dovute a problemi di trasporto o gravi difficoltà di famiglia vanno presentate alla Dirigente Scolastica che deciderà in merito a eventuali entrate anticipate. Agli alunni che non si attenessero alle norme sopra riportate, dopo comunicazione ai genitori dell'accaduto e recidiva, non sarà concesso fino a diversa disposizione della Dirigente Scolastica l'ingresso anticipato. La sanzione sarà emessa dalla Dirigente Scolastica tramite comunicazione scritta. Dal momento in cui gli alunni vengono presi in carico dalla scuola, per la sorveglianza disposta per legge con gli orari sopra riportati, essi non possono allontanarsi dalla scuola (cortile, edificio) per nessun

motivo. Uscite dalla scuola, con elusione volontaria della sorveglianza, vanno considerate fatti gravi e debbono essere annotate nel registro di classe e comunicate ai genitori. La Dirigente convocherà a scuola i genitori e potranno essere presi provvedimenti di allontanamento temporaneo dalle lezioni.

ART. 3 - ritardi

All'ingresso, gli alunni in ritardo non giustificato dai genitori, vengono ammessi in classe con riferimento sul registro di classe. Se il ritardo si ripete per più di tre volte, anche se giustificato, i genitori saranno convocati a scuola dalla Dirigente Scolastica o dal Referente di Plesso. Comportamenti non motivati saranno considerati in sede di Consiglio di Classe. Problemi di trasporto e gravi difficoltà di famiglia andranno presentate alla Dirigente Scolastica al fine di superare la difficoltà.

ART. 4 – assenze – assenze programmate

Ogni assenza deve essere sempre giustificata per iscritto dai genitori (o da chi ha la patria potestà) al momento del rientro; se si protrae oltre i cinque giorni ed è dovuta a malattia, dovrà essere esibito anche il certificato medico. L'insegnante della prima ora controllerà le giustificazioni, riportandole nel registro di classe.

In caso di assenza programmata prolungata per più di 5 giorni è opportuno che la Famiglia segnali preventivamente e per iscritto la motivazione alla Scuola. Se l'assenza si protrae per più di 5 giorni e non vi è stata alcuna preventiva segnalazione da parte della famiglia verrà richiesto il certificato medico di riammissione.

Se uno studente non presenta la giustificazione la famiglia sarà avvisata dal personale della scuola. La reiterata non giustificazione delle assenze viene segnalata dal docente alla Dirigente Scolastica per gli opportuni interventi.

ART. 5 – spostamenti nell'istituto

Gli alunni durante tutti gli spostamenti si comportano con correttezza, senza far rumore e senza correre. Per motivi di sicurezza e rispetto dell'ambiente e delle persone gli alunni si spostano sempre in fila, mantenendo la destra.

Ogni qual volta non vi sia rispetto di queste regole il docente è tenuto a farne segnalazione scritta sul diario di classe per gli alunni responsabili.

ART. 6 – regolamentazione delle uscite dalle classi

Durante le lezioni nessuno uscirà dall'aula senza il permesso dell'insegnante e solo in casi di ragionevole necessità. Se la norma non viene rispettata il docente farà annotazione scritta sul registro di classe. Dopo 3 richiami saranno convocati i genitori dalla Dirigente Scolastica. I Collaboratori Scolastici sorveglieranno l'accesso ai servizi. Gli alunni terranno un contegno corretto e rispettoso durante il cambio dell'ora, rimanendo ai propri posti. Le uscite, per usufruire dei servizi, avverranno di norma nella 2ª, 3ª, 5ª ora e nei cambi e terranno conto di particolari esigenze personali degli alunni.

ART. 7 – ricreazione

La ricreazione del primo intervallo (10.50 - 11.05) viene fatta nel cortile ovest o all'interno dell'edificio (in caso di brutto tempo). Per motivi di sicurezza è fatto rigoroso divieto di permanenza in aula e, in ogni caso, fuori dell'ambiente stabilito. Gli alunni non devono eludere mai la sorveglianza. In cortile, e soprattutto nell'interno, evitano schiamazzi, corse, giochi e scherzi pericolosi. Vanno rispettate le norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando correttamente gli appositi contenitori. Durante la ricreazione, per qualsiasi difficoltà, gli alunni dovranno riferirsi al docente di sorveglianza. Sorveglianza che sarà prevista attraverso apposito piano.

Vanno evitati contatti con persone esterne o comunque estranee alla scuola. Gli alunni che adotteranno comportamenti pericolosi per sé o per gli altri durante la ricreazione saranno affidati al personale A.T.A. Se il comportamento scorretto diventa recidivo, il Consiglio di Classe adotterà sanzioni adeguate. Nel caso di avvenimenti particolarmente gravi durante la ricreazione (lesioni a compagni, provocazioni, minacce, colluttazioni, linguaggio scurrile e/o blasfemo, comportamenti lesivi della dignità personale dell'alunno, del docente e del personale della scuola), il docente di sorveglianza si riferirà all'insegnante della 4^a ora della classe di appartenenza dell'alunno interessato: sarà fatta menzione scritta sul giornale di classe da parte del docente di classe, saranno convocati i genitori e potranno essere presi provvedimenti di allontanamento temporaneo dalle lezioni.

La ricreazione del secondo intervallo 13.00 -13.05 viene fatta in classe sotto la sorveglianza del docente della 5^a ora.

ART. 8 – uscita dalla scuola al termine delle lezioni

Dopo il suono della campana che segna il termine delle lezioni, classe per classe, guidati dai propri insegnanti, gli alunni vengono accompagnati all'uscita. Si eviterà la ressa ai cancelli e l'uscita dovrà essere ordinata. Potranno uscire autonomamente dalla scuola gli alunni dotati di apposita autorizzazione firmata dai genitori e quelli che usufruiscono del servizio di trasporto comunale.

I Genitori, nell'autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, hanno preventivamente valutato il sufficiente grado di autonomia nello spostamento del minore e hanno tenuto conto degli eventuali pericoli nel percorso casa/scuola e viceversa.

ART. 9 – uscite anticipate

Le autorizzazioni all'uscita anticipata sono concesse dal docente di classe in servizio al momento dell'uscita e sono regolamentate come sotto riportato. Al momento dell'uscita anticipata, l'alunno viene prelevato dai genitori o comunque da un adulto da loro delegato (indicato nella richiesta). Il docente in servizio, con l'aiuto del personale A.T.A., **verifica l'effettiva presenza dell'adulto che ha titolarità al prelievo**. Le uscite da scuola degli alunni senza adulto delegato al prelievo si debbono intendere come eccezionali. Tali uscite "autonome" avvengono con procedura abbinata di domanda scritta (riportata sul diario/agenda) e richiesta telefonica fatta dal genitore alla Dirigente Scolastica nel momento in cui si manifesti la necessità. La telefonata in questione va fatta alla segreteria e sarà protocollata. Le richieste di uscita "autonoma" degli alunni fatte dai genitori avvengono solo ed esclusivamente sollevando la scuola da ogni responsabilità connessa.

Nel richiedere tali uscite "autonome" la famiglia ha preventivamente valutato il sufficiente grado di autonomia nello spostamento del/della/ proprio/a figlio/figlia e ha tenuto conto degli eventuali pericoli nel percorso casa/scuola e viceversa.

Art. 10 – termine anticipato delle lezioni

Nel caso in cui le lezioni possano terminare anticipatamente la scuola informerà tempestivamente la famiglia. In tale circostanza gli alunni saranno autorizzati all'uscita solo se la comunicazione è firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

ART. 11 – decoro personale

Gli alunni tengono nel dovuto conto la salute, l'igiene e il decoro personale mantenendo un comportamento rispettoso per sé e per gli altri e non adottando stili inadeguati all'ambiente scolastico o poco rispettosi delle comuni norme di educazione alla salute. Non sono pertanto ammessi i calzoncini a vita bassa, ombelichi scoperti, pantaloni e gonne eccessivamente corti, succinti o trasparenti e abbigliamento da spiaggia. Non è consentito mangiare durante le lezioni o masticare gomme. Nel caso in cui vengano disattese tali regole sarà fatto richiamo scritto sul registro di classe e sarà convocata la famiglia.

ART. 12 – comportamento, linguaggio, rispetto dell'arredo scolastico

Gli alunni hanno un linguaggio ed un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di compagni e personale tutto della scuola. Nel caso in cui tali regole non siano rispettate, il docente farà un richiamo scritto sul registro per informare la famiglia.

Se gli episodi di scorrettezza si ripetono, seguiranno interventi disciplinari graduati che vedranno il coinvolgimento della famiglia.

I locali e l'attrezzatura devono essere conservati in buono stato. Gli alunni devono aver cura del proprio banco che lasceranno pulito e sgombro da qualsiasi oggetto al termine dell'attività.

Gli alunni devono rispettare gli ambienti e le attrezzature che utilizzano. Saranno segnalati nel registro di classe e ai genitori i comportamenti scorretti. Per le recidive verranno convocati a scuola i genitori. Ogni alunno è tenuto al risarcimento di danni colpevolmente apportati compresi gli ammanchi di biblioteca.

ART. 13 – corredo scolastico

Gli alunni vengono a scuola puntuali e forniti di tutto l'occorrente per le lezioni; non portano in aula oggetti estranei all'apprendimento. Ogni oggetto non conforme alle attività scolastiche può essere preso in consegna dall'insegnante e restituito successivamente al genitore. Al fine di favorire nei ragazzi la maturazione di un'adeguata capacità organizzativa i genitori non porteranno a scuola il corredo scolastico o la merenda dimenticato dai figli.

Gli alunni non devono portare a scuola grosse somme di denaro o oggetti di valore: la scuola non risponde dell'eventuale furto o danneggiamento.

ART. 14 - uso del telefono scolastico e divieto dell'uso dei cellulari

Gli alunni che hanno bisogno di contattare la famiglia per questioni personali particolarmente urgenti ed improrogabili (le dimenticanze scolastiche non hanno queste caratteristiche) possono farlo con il telefono della scuola e solo se autorizzati dal Docente di Classe. In caso di necessità la famiglia è comunque contattata dal personale di segreteria. Non è consentito l'uso del cellulare durante le attività didattiche (comprese visite guidate o uscite didattiche). È pertanto opportuno non portarlo a scuola. Qualora si verificasse la necessità di portarlo (previa autorizzazione della Dirigente Scolastica), esso deve rimanere spento e riposto in luogo sicuro, durante tutto il corso dell'attività. Se la norma non viene rispettata l'alunno è tenuto a dare in consegna il cellulare spento al docente che lo affiderà al Referente di Plesso. Se l'alunno si rifiuta di consegnare al docente il cellulare, si procede alla convocazione dei genitori e all'ammonizione scritta nel registro di classe. Il cellulare affidato al Referente di Plesso viene restituito al Genitore dell'alunno previa richiesta di appuntamento.

Per comportamenti scorretti derivanti dall'uso del telefonino e in caso di recidiva si potrà valutare l'allontanamento temporaneo dalle lezioni. Poiché il cellulare è uno strumento che contiene dati personali tutelati dal diritto alla privacy, il Docente che lo ha in custodia è tenuto a conservarlo spento ed in busta chiusa.

ART. 15 – uso di dispositivi elettronici e Didattica Digitale integrata

Gli studenti non possono portare a scuola nessun dispositivo elettronico se non preventivamente concordato con i docenti. Anche in questo caso i dispositivi sono usati e conservati sotto la personale responsabilità dello studente, la scuola non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.

Per tutto quanto attiene alla didattica digitale, si rimanda al Piano per la Didattica Digitale Integrata, delibera n.17 del Consiglio d'Istituto del 28 gennaio 2021.

ART. 16 – distributori automatici, feste di classe

Al fine di consentire alla famiglia il controllo sull'alimentazione dei ragazzi, gli alunni non possono accedere ai distributori automatici. Non sono ammesse feste in classe se non autorizzate dal docente: durante tali attività, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità fisica degli alunni, non sono ammessi cibi e/o bevande preparate in casa.

ART. 17 – biciclette, velocipedi e motorini

Le biciclette vengono introdotte nel cortile a mano e collocate negli spazi loro riservati. La scuola non garantisce la custodia dei mezzi usati dagli alunni per raggiungerla. Gli alunni devono stare a debita distanza dall'area riservata a parcheggio biciclette durante la ricreazione. Durante l'uscita le biciclette devono essere portate a mano. Considerando che tali norme sono a garanzia dell'incolumità fisica degli alunni, la non osservanza sarà gradualmente sanzionata secondo l'ordine: 1. rimprovero orale; 2. rimprovero scritto nel registro di classe con segnalazione a casa sul diario/agenda; 3. convocazione a scuola dei genitori 4. allontanamento temporaneo dalle lezioni (per i casi recidivi e per eventuali danni a persone). I danni alle cose dovranno essere risarciti.

L'accesso agli spazi interni della scuola con velocipedi (biciclette a pedalata assistita e monopattini) o con il motorino, per gli alunni che ne avessero titolo, va autorizzato dal Dirigente Scolastico sulla base di una specifica richiesta scritta. I velocipedi e i motorini degli alunni autorizzati verranno introdotti spinti e portati a mano e allo stesso modo usciranno da scuola (spinti e portati a mano). Il non rispetto di queste elementari norme di sicurezza farà decadere l'autorizzazione e comporterà un'annotazione sul registro di classe.

I genitori sono tenuti a risarcire danni a persone e/o a cose prodotti all'interno della scuola dall'uso delle biciclette, dei motorini e dei velocipedi.

ART. 18 – malessere ed infortuni scolastici – intervento 118

In caso di malessere o di infortuni accaduti all'alunno i genitori vengono informati telefonicamente e viene richiesta la loro presenza a scuola.

Intervento del 118: se ricorrono condizioni di necessità ed urgenza, la scuola di propria iniziativa, al solo fine di tutelare e garantire l'incolumità fisica dell'alunno ed in osservanza delle responsabilità che le competono in ordine alla tutela dei minori, provvede a far intervenire il servizio d'emergenza 118 avvertendo tempestivamente la famiglia.

Al fine di tutelare il bene primario della salute degli alunni è necessario che i genitori forniscano alla scuola uno o più recapiti telefonici di certa reperibilità compresi i numeri di cellulare e i recapiti del posto di lavoro. Infatti nessun operatore scolastico può autorizzare eventuali cure che si rendessero necessarie nel presidio ospedaliero.

ART. 19 – farmaci; farmaci salvavita

La custodia e la somministrazione dei farmaci a scuola è regolamentata a termini di legge in modo molto rigido (Rif. Nota MIUR 2312 del 25/11/2005). Tali necessità vanno presentate direttamente al Dirigente Scolastico che informerà la famiglia sulla procedura e sulla eventuale possibilità di esaudire la richiesta.

ART. 20 – diario scolastico

Ogni alunno è munito di DIARIO fornito dalla scuola. Il diario scolastico è da considerarsi un'agenda di lavoro ed è a tutti gli effetti anche uno strumento di comunicazione con la famiglia: va tenuto in ordine e deve essere ben conservato. Il DIARIO può essere visionato sia dai docenti che dai genitori come pure dal Dirigente Scolastico. I genitori riporteranno sul diario la loro firma autentica e controlleranno puntualmente gli avvisi apponendovi la propria firma, questo a garanzia di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. Reiterate dimenticanze sulla firma di comunicazioni, avvisi, valutazioni ecc. saranno segnalate telefonicamente ai genitori. Nella sezione del diario riservata alle comunicazioni e alle valutazioni non è ammesso l'uso del correttore

("cancellina"), questo a garanzia di trasparenza e correttezza delle informazioni scuola-famiglia. Il Diario scolastico, strumento di lavoro, non può essere confuso col diario "personale" o il diario "amico", su cui annotare le proprie confidenze ed emozioni riservate ad ambito esclusivamente individuale e privato. Ciascuno ha diritto a coltivare un diario personale che però non può essere, per ovvie esigenze didattiche ed amministrative, il diario scolastico. È quindi doveroso, a difesa del proprio diritto alla privacy, che l'alunno non porti a scuola il diario personale e che non confonda il diario scolastico con il diario personale.

ART. 21 – firme false e falsificazione di comunicazioni scolastiche

Le firme false, falsificazioni dei giudizi delle verifiche e di eventuali comunicazioni dei docenti, si configurano come una mancanza scolastica grave. Tali comportamenti determineranno una comunicazione sul registro di classe e la convocazione a scuola dei genitori da parte del Dirigente Scolastico e possono determinare l'allontanamento temporaneo dalle lezioni.

ART. 22 - sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica

La convivenza scolastica è basata sul rispetto reciproco. Eventuali atteggiamenti fortemente scorretti di prepotenza, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, derisioni ripetute, offese alla dignità della persona (alunno, docente, personale della scuola), linguaggio scurrile e/o blasfemo, danni volontari al patrimonio della scuola e all'edificio scolastico, lesioni alla persona, furto, comportamenti falsi ed ingannevoli vengono sempre registrati nel documento di classe e comunicati a casa alla famiglia e danno luogo ad allontanamento temporaneo dalle lezioni da 1 a 15 giorni, secondo la procedura di cui al D.P.R. N.235 del 21.11.2007.

A) Assegnazione delle note disciplinari e conseguenze

La nota disciplinare va assegnata per comportamenti non rispettosi del presente regolamento di disciplina e del Patto di Corresponsabilità Educativa.

L'alunno che incorre in mancanze relative agli aspetti didattici (non svolge i compiti, non porta il materiale, non consegna i lavori nei termini assegnati ecc.) riceve la nota didattica. Ciascun dipartimento disciplinare adotta e comunica agli studenti i criteri di assegnazione della nota didattica.

La mancata consegna dei prodotti assegnati per casa, entro le scadenze concordate con i docenti, può essere considerata insufficienza nella preparazione e come tale registrata con la formulazione di un voto negativo.

Chi raggiunge le 4 note didattiche in un quadrimestre, all'interno della stessa disciplina, incorre in una nota disciplinare a seguito della reiterazione di un comportamento poco responsabile rispetto ai doveri scolastici e poco rispettoso del lavoro dei compagni e dell'insegnante.

Gli alunni che raggiungono 6 note disciplinari (assegnate da 2 o più docenti) saranno allontanati dalle lezioni per 1 giorno o potranno svolgere, con l'autorizzazione dei genitori, attività socialmente utili presso enti ed istituzioni esterne convenzionate (tali enti ed istituzioni risponderanno della sicurezza e dell'integrità fisica degli alunni e garantiranno agli alunni le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile).

Il provvedimento andrà comunicato dal Coordinatore ai Genitori e all'alunno tramite registro elettronico (nota disciplinare) e con provvedimento firmato dal Dirigente Scolastico inviato ai Genitori tramite posta elettronica con preavviso di 8 giorni rispetto alla data di allontanamento temporaneo (sarà cura della segreteria verificare l'accuso di ricevuta da parte della famiglia).

Se l'alunno reitera i comportamenti e raggiunge le 9 note disciplinari sarà riunito il C.d.C. per decidere un nuovo provvedimento di allontanamento temporaneo dalle lezioni. In tal caso l'allontanamento potrà essere disposto fino ad un massimo 2 giorni e non sarà commutabile in attività socialmente utili.

B) Infrazioni gravi ma non reiterate

Nel caso di alcune infrazioni gravi ma non reiterate, come la firma falsa, le ingiurie, la derisione, le percosse (senza lesioni e/o conseguenze fisiche), le falsificazioni di comunicazioni di docenti e delle loro valutazioni, il linguaggio scurrile e/o blasfemo, l'uso del telefono cellulare, l'elusione volontaria della sorveglianza, piccoli danni al patrimonio della scuola o all'edificio scolastico (fino a 100 €), il Consiglio di Classe potrà procedere con un allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 5 giorni e/o commutare o abbinare alla sanzione di allontanamento misure atte al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4, c.2 D.P.R. 235/2007, Circ. 3602/PO del 31/07/2008).

Sono identificate quali attività da svolgere a vantaggio della comunità scolastica: la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi, archivi e biblioteche e la produzione di elaborati (scritti, grafici o pratici) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi.

C) Reiterazione di infrazioni gravi elencate nel punto A

Lo studente che reitera la firma falsa, le percosse (senza lesioni e/o conseguenze fisiche), la derisione ripetuta, il linguaggio scurrile e/o blasfemo, l'uso improprio del telefono cellulare ma non ingiurioso, l'elusione volontaria della sorveglianza, piccoli danni al patrimonio della scuola o all'edificio scolastico (fino a 100 €), è soggetto ad allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Il Consiglio di Classe potrà abbinare all'allontanamento dalle lezioni misure atte al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica sopra riferite.

D) Mancanze molto gravi

La violenza privata, la minaccia, le percosse con lesioni e/o conseguenze fisiche, la derisione ripetuta, l'offesa alla dignità della persona (alunno, docente, personale della scuola), l'uso ingiurioso e offensivo del telefono cellulare, i danni volontari gravi al patrimonio (oltre i 100 €) della scuola e all'edificio scolastico, lesioni alla persona, furto, comportamenti falsi ed ingannevoli determineranno l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni.

La gravità della mancanza, il ripetersi della stessa o il permanere di una situazione di pericolo potrà portare anche all'applicazione delle altre sanzioni previste dal D.P.R. N.235 del 21.11.2007: allontanamento fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato. Le sanzioni superiori ai 15 giorni devono essere proposte dal C. di Classe al C di Istituto che decide in via definitiva ai sensi dell' art. 1. c.6 , D.P.R. 235/2007.

Procedura di allontanamento

In presenza di circostanze che danno luogo ad allontanamento temporaneo dalle lezioni il Dirigente Scolastico o un suo delegato, dopo aver autonomamente accertato gli avvenimenti con l'aiuto dei docenti e del personale della scuola, convocherà d'urgenza la famiglia. In presenza dei genitori o di chi ne fa le veci, sarà contestato l'accaduto all'alunno invitandolo ad esporre le proprie ragioni (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249). Sarà successivamente convocato il Consiglio di Classe, per discutere il provvedimento disciplinare di allontanamento dalle lezioni. Qualora il C. di Classe prefiguri un provvedimento di allontanamento superiore ai 15 giorni la proposta, con specifico verbale di discussione, va presentata al C. di Istituto che, in piena autonomia, la discute e decide in via definitiva.

Impugnazioni

In avverso alle sanzioni disciplinari è ammessa impugnazione, da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori o aventi diritto per l'esercizio della patria potestà) entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia Interno. **La sanzione viene sospesa in pendenza del procedimento di impugnazione.** L'Organo di Garanzia si esprimerà sull'impugnazione nei 10 giorni successivi. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (Circ. 3602/PO del 31/07/2008). In opposizione alle decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione delle decisioni. Al medesimo Direttore vanno presentate apposite

documentazioni e memorie scritte di reclamo in avverso ai contenuti del presente REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALUNNI nel caso si ravvisino difformità rispetto al D.P.R. 235/2007.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 24 ottobre 2016.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

1) Regime ordinario senza autorizzazione

Tutti gli alunni non dotati di apposita autorizzazione non possono uscire in modo autonomo dall'istituto. Gli alunni vengono consegnati sempre ai Genitori o a un loro delegato (la delega deve essere prodotta alla scuola su modulistica specifica e secondo le disposizioni di legge)

2) A partire dalla classe quinta della scuola primaria, compilando gli appositi moduli, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.

3) La Dirigente scolastica, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

4) L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

5) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

6) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

7) Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l'Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.

In tale caso, fermo restando quanto disposto dal punto 6) in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto pubblico come anche del servizio di trasporto scolastico, l'uscita in autonomia da scuola del minore, fino all'arrivo alla fermata autorizzata, è disciplinata dal punto 1).

8) I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.

9) Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.

Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.

(Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17/09/2018 con delibera nr. 144 e modificato nella seduta del 10 settembre 2020 e nuovamente modificato nella seduta del 12 ottobre 2021)